Scheda tecnica

Legge regionale 22 giugno 2012, n. 6 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

La legge approvata interviene modificando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1) rispondendo a tre esigenze essenziali per i servizi educativi e sociali: mantenere e implementare la qualità dei servizi educativi; garantirne la sostenibilità anche finanziaria; semplificare i percorsi per le autorizzazioni. Tutto ciò in linea con gli obiettivi di aiutare le famiglie con un'offerta più flessibile, sviluppare interventi nelle zone montane e nei piccoli centri, chiarire la distinzione tra servizi educativi veri e propri e servizi ricreativi e di conciliazione in grado di offrire risposte adeguate a nuove e diverse esigenze delle famiglie e del territorio.

La nuova normativa prevede che il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia sia costituito da:

- i nidi d'infanzia (art. 2), quali servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- i servizi domiciliari (art. 3), che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
- i servizi integrativi (art. 3), che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
- i servizi sperimentali (art. 3), per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.

Un'altra novità riguarda la figura dell'educatore: per ragioni di equità e fungibilità del personale è stabilito che i titoli per l'accesso al ruolo di "educatore" saranno i medesimi per tutte le tipologie.

La riforma rafforza anche il ruolo del coordinamento pedagogico provinciale, formando i coordinatori affinché siano in grado di verificare, oltre alla qualità del sistema e alla qualità complessiva a livello territoriale, anche la sostenibilità finanziaria dei servizi offerti alle famiglie.

In linea con l'esigenza di semplificare il percorso per l'autorizzazione al funzionamento, e di ridurre quindi in modo significativo i tempi per il rilascio dell'atto di autorizzazione, la legge intende superare la vecchia previsione di due organismi istruttori a supporto del Comune, titolare del rilascio dell'autorizzazione. Il doppio livello costituito dalla commissione tecnica provinciale e da un organismo tecnico collegiale (di livello comunale o sovracomunale) viene superato attraverso la costituzione di una commissione tecnica di ambito distrettuale.

Il legislatore, sulla base dell'esperienza consolidata nel territorio, assegna alla Regione la competenza a promuovere la messa in rete di servizi per l'infanzia e la stipula di convenzioni tra Comuni limitrofi, in particolare nelle zone montane, per l'utilizzo degli asili nido. Viene inoltre prevista la possibilità per i Comuni di istituire appositi "albi" del personale a cui attingere per chi organizza servizi ricreativi e di conciliazione (baby parking, ludoteche, baby-sitteraggio).

La presente legge, ai fini di una piena attuazione, richiede però l'emanazione di altri due atti amministrativi: una direttiva tecnica di attuazione (in materia di requisiti strutturali ed educativi) e le linee guida che consentano di valutare i risultati ottenuti.